

## **IL DIRITTO ALL'IMMAGINE FRA CODICE CIVILE E COSTITUZIONE<sup>1</sup>**

**Lorenzo Mezzasoma**

Professore di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Perugia e Presidente  
del Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori

Email: [mezzalor@unipg.it](mailto:mezzalor@unipg.it)

Nell'ordinamento italiano il diritto all'immagine rappresenta una delle espressioni del diritto alla riservatezza, che garantisce ad ogni individuo uno spazio di riserbo relativamente a tutte quelle caratteristiche della propria personalità che non intende divulgare a terzi. Il diritto alla riservatezza, pertanto, esprime la legittima aspettativa di ciascun individuo di non essere oggetto di interferenze da parte di terze persone circa quelle caratteristiche personali, intime ed interiori che compongono la propria personalità

Under Italian law the image is a reflection of the right to privacy, which guarantees to every individual person a space of privacy with regard to all those features of his personality that it will not disclose to any third parties. The right to privacy, therefore, expresses a legitimate expectation of each individual not to be subject to interference from third parties about those personal characteristics, and intimate interiors that make up your personality

---

<sup>1</sup> Sintesi della relazione tenuta al “*Seminario Internacional de Derecho Privado sobre el Derecho a la Imagen*”, Valencia, 16 novembre 2012.

Sommario: 1. Diritto all'immagine e *privacy*. – 2. Diritto all'immagine quale diritto della personalità. – 3. Il diritto all'immagine nel codice civile italiano e nella legge sul diritto d'autore. – 4. Il diritto all'immagine nel Codice della *privacy*. – 5. Il diritto all'immagine nella giurisprudenza: bilanciamento del diritto all'immagine con il diritto di cronaca. Profili risarcitori ed inibitori. – 6. *Segue*: Il riconoscimento del diritto all'immagine in favore delle persone giuridiche pubbliche e private. – 7. Conclusioni.

Nell'ordinamento italiano il diritto all'immagine rappresenta una delle espressioni del diritto alla riservatezza<sup>2</sup>, che garantisce ad ogni individuo uno spazio di riserbo relativamente a tutte quelle caratteristiche della propria personalità che non intende divulgare a terzi. Il diritto alla riservatezza, pertanto, esprime la legittima aspettativa di ciascun individuo di non essere oggetto di interferenze da parte di terze persone circa quelle caratteristiche personali, intime ed interiori che compongono la propria personalità<sup>3</sup>. In sintesi, dunque, tale diritto si identifica con il termine *privacy*. In generale, il diritto alla riservatezza non comporta soltanto la pretesa - passiva - di evitare che terzi si intromettano nella sfera personale dell'individuo, ma anche quella - attiva - di gestire in piena autonomia la propria personalità aprendo gli spazi di intimità esclusivamente a determinati soggetti dallo stesso eventualmente individuati<sup>4</sup>.

Appare evidente, dunque, la rilevanza attuale delle problematiche connesse alla riservatezza dell'individuo soprattutto in relazione all'evoluzione tecnologica che espone i soggetti, in maniera sempre più frequente, all'intrusione nella sfera della

---

<sup>2</sup> Su tale diritto che, come si vedrà, ha avuto un suo pieno sviluppo nella moderna dottrina, si erano già in passato concentrati numerosi autori. Per qualche indicazione bibliografica in tal senso, v. A. DE CUPIS, *Il diritto alla riservatezza esiste*, in *Foro it.*, 1954, IV, c. 70; ID., *Sconfitta in Cassazione del diritto alla riservatezza*, *ivi*, 1957, I, c. 232; G. GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana ed il cosiddetto diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim.*, 1958, p. 458; G. PUGLIESE, *Il diritto alla riservatezza nel quadro dei diritti della personalità*, in *Riv. dir. civ.*, 1963, I, p. 605; M. GIORGIANNI, *La tutela della riservatezza*, in *Riv. trim.*, 1970, p. 13.

<sup>3</sup> Per un primo approccio alla problematica, v. T.M. UBERTAZZI, *Il diritto alla privacy: natura e funzioni giuridiche*, Padova, 2004, p. 49 ss.; S. NIGER, *Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, Padova, 2006, p. 37 ss.; G.F. FERRARI, *La tutela della privacy nel terzo millennio e trends evolutivi*, in ID., *La legge sulla privacy dieci anni dopo*, Milano, 2008, p. 1 ss.; G. FIORIGLIO, *Il diritto alla privacy*, Bologna, 2008, p. 17 ss.; A. BENEDETTO, *Privacy: il rischio dell'abuso del diritto*, in *Corr. giur.*, 2011, p. 956 ss.; V. CARRIELLO, *Privacy, riservatezza, reputazione e onore: valutazioni economiche e tecniche giuridiche di tutela*, in *Dir. econ. terz.*, 2011, p. 15 ss.

<sup>4</sup> F. LIGI, *Il diritto alle vicende e alla sfera della personalità*, in *Foro it.*, 1955, c. 394.

riservatezza sotto le molteplici sfaccettature in cui essa si compone<sup>5</sup>. In un momento storico come l'attuale in cui la socialità della vita sembra aver sopraffatto l'individualità della persona è, dunque, necessario garantire ad ogni individuo il proprio spazio privato e di intimità che ne configura il lato più interiore.

Il diritto all'immagine, nonostante sia spesso connesso alla tutela dell'onore del soggetto rappresentato<sup>6</sup>, con il passare del tempo tende ad emanciparsi dalla tutela della reputazione dell'individuo effigiato per assumere le autonome sembianze di un diritto della personalità - tutelabile a prescindere dalla lesione dell'onore - quale garanzia della propria sfera di riservatezza<sup>7</sup>. Esso, infatti, rientra a pieno titolo tra i diritti della personalità tutelati dall'ordinamento non perché correlati ad altri interessi rilevanti<sup>8</sup>, ma in quanto è esso stesso un interesse personale rilevante, incidendo direttamente sullo sviluppo della personalità dell'individuo<sup>9</sup>.

Tale impostazione del diritto all'immagine è, quindi, il frutto di una evoluzione della dottrina civilistica che non è più ancorata alla tutela delle situazioni giuridiche meramente patrimoniali ma è, invece, proiettata anche verso la tutela delle situazioni giuridiche esistenziali<sup>10</sup> la cui lesione, quindi, non rileva soltanto ove dalla stessa derivi la frustrazione di un interesse patrimoniale<sup>11</sup>. Nella categoria delle situazioni giuridiche esistenziali, infatti, si identificano i c.dd. diritti della personalità che raccolgono tutte

---

<sup>5</sup> Tale massiccia esposizione dell'individuo ad attività potenzialmente dovuta al progresso tecnologico era già stata, da tempo, notata dalla dottrina: L. FERRARA, *Il diritto sulla propria immagine nel nuovo codice civile e nella nuova legge sul diritto d'autore*, Roma, 1942, p. 7; E. ROPPO, *Informatica, tutela della «privacy» e diritti di libertà*, in *Giur. it.*, 1984, II, p. 170; G. MIRABELLI, *Le posizioni soggettive nell'elaborazione dei dati personali*, in *Dir. inf.*, 1993, p. 315.

<sup>6</sup> Vedeva nella tutela dell'immagine un'appendice della tutela dell'onore e della reputazione del soggetto ritratto G. PUGLIESE, *Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni cinematografiche*, in *Foro it.*, 1954, I, c. 118 ss.

<sup>7</sup> Ciò appare evidente anche dallo stesso dettato codicistico che, all'art. 10, afferma il divieto della pubblicazione e riproduzione dell'immagine fatta eccezione nei casi in cui la stessa sia consentita dalla legge e, quindi, anche nei casi in cui l'onore, la reputazione ed il decoro del soggetto rappresentato non siano stati lesi. Su tale profilo, M. RICCA-BARBERIS, *Usa ed abuso dell'immagine ed esercizio del diritto*, in *Riv. dir. comm.*, 1960, I, p. 74; A. SCALISI, *Il diritto alla riservatezza*, Milano, 2002, p. 33 s.

<sup>8</sup> Connessione che pur può sussistere ma che non è determinata ai fini della tutelabilità del diritto all'immagine.

<sup>9</sup> G. BAVETTA, *Identità (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970, p. 146; V. ZENO-ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., IX, Torino, 1993, p. 299 ss.

<sup>10</sup> P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3ª ed., Napoli, 2006, p. 629 ss.

<sup>11</sup> Per una rilettura del rapporto fra interessi patrimoniali e non patrimoniali all'interno dell'ordinamento vigente, P. PERLINGIERI, *o.c.*, pp. 159 ss. e 433 ss.

quelle situazioni giuridiche soggettive che attengono allo sviluppo esistenziale della persona tutelandone gli aspetti più intimi e rilevanti del suo essere uomo<sup>12</sup>.

In tale ottica, ci si allontana decisamente da quelle impostazioni che volevano la personalità dell'individuo quale elemento tutelato solo dal diritto pubblico - in particolare dal diritto penale - per ribadire come, a fianco di queste, vadano parimenti analizzate le tutele del bene sotto il profilo civilistico<sup>13</sup>.

2. Va segnalato, *in primis*, che l'analisi delle situazioni soggettive caratterizzate da contorni estremamente sfumati - qual è il diritto all'immagine - appare di particolare difficoltà determinando il sorgere di ricostruzioni diverse e spesso tra loro antitetiche<sup>14</sup>.

Così, una parte minoritaria della dottrina, basandosi su un'oggettivizzazione del diritto all'immagine che si concretizzerebbe nella previsione di un diritto del soggetto effigiato sul proprio ritratto (o, in generale, sulla propria immagine ritratta), è giunta persino a negare che il diritto all'immagine potesse essere annoverato fra i diritti della personalità. Secondo tale ricostruzione, dunque, l'oggetto del diritto all'immagine sarebbe il ritratto in sé, determinando tante lesioni del diritto all'immagine quanti sono i ritratti illegittimamente riprodotti<sup>15</sup>.

Largamente dominante in dottrina, però, è la posizione di quanti, pur con molteplici sfaccettature, riconducono il diritto all'immagine all'interno dei diritti della personalità<sup>16</sup>. In questa evoluzione si scorge chiaramente la convinzione di considerare il diritto all'immagine quale uno dei possibili modi di essere della personalità individuale, cioè «un'espressione concreta, forse la più appariscente, della

---

<sup>12</sup> Sul punto, v. senza pretesa di esaustività, P. RESCIGNO, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIII, Roma, 1990, p. 1 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Personalità (diritti della)*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XIII, 1995, p. 430 ss.; M.A. URCIUOLI, *Autonomia negoziale e diritto all'immagine*, Napoli, 2000, p. 52 ss.; F. SASSANO, *La tutela dei diritti della personalità*, Rimini, 2005, p. 10 ss.; L. LONARDO, *Diritti della personalità*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Temi e problemi della civilistica contemporanea – Venticinque anni della Rassegna di diritto civile*, Napoli, 2005, p. 175 ss.

<sup>13</sup> P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 716 s.

<sup>14</sup> C.A. FUNAIOLI, *Diritto cinematografico e tutela della personalità*, in *Giust. civ.*, 1954, p. 581 s.; P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, p. 22 ss.

<sup>15</sup> P. VERCELLONE, *o.c.*, p. 31 ss.

<sup>16</sup> In tal senso, M. AMAR, *Dei diritti degli autori delle opere dell'ingegno*, Torino, 1874, p. 366; F. DEGNI, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, Torino, 1939, p. 185; M. ALLARA, *Le nozioni fondamentali del diritto civile*, I, Torino, 1949, p. 161; F. LIGI, *La tutela dell'immagine nel diritto comparato*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, I, p. 68; ID., *Il diritto alle vicende e alla sfera della personalità*, cit., p. 386; A. DE CUPIS, *Sconfitta in Cassazione del diritto alla riservatezza*, cit., p. 260.

personalità»<sup>17</sup> e, come tale, rappresentativa di un bene di primaria importanza da tutelare.

Il diritto all'immagine, benché non trovi un esplicito riferimento a livello costituzionale, ne assume pari valenza, e conseguentemente, piena tutela giuridica, in virtù dell'art. 2 cost. che, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo, tutela la persona in tutte le molteplici modalità attraverso cui la stessa si esplica<sup>18</sup>. Ne deriva che l'analisi delle situazioni giuridiche soggettive deve essere necessariamente compiuta, come evidenziato da autorevole dottrina, alla luce dell'ordinamento complessivamente inteso<sup>19</sup> e, in particolare, della rilevanza che assume all'interno di questo l'art. 2 cost.<sup>20</sup>. Tale disposizione, valorizzata sotto il profilo sistematico quale norma cardine dell'ordinamento costituzionale<sup>21</sup>, porta a concepire sotto un diverso profilo i diritti della personalità. Infatti, se si aderisce alla prestigiosa opinione di chi considera tale disposizione quale norma immediatamente precettiva<sup>22</sup>, si deve sicuramente riconoscere che l'art. 2 cost. esprimendo il principio della piena ed integrale tutela della persona umana<sup>23</sup>, ha portata generale. Così inteso, l'art. 2 cost. non ha una finalità meramente programmatica e riassuntiva ma, al contrario, dopo aver proclamato la centralità della tutela della persona all'interno del nostro ordinamento, amplia il novero dei diritti della personalità a tutte le situazioni giuridiche soggettive - anche a quelle atipiche - che consentano un pieno ed integrale sviluppo della persona umana<sup>24</sup>. Si superara, dunque, l'opinione di quanti assegnano all'art. 2 cost. un valore

<sup>17</sup> G. BAVETTA, *Identità (diritto alla)*, cit., p. 146.

<sup>18</sup> In questo senso CAR. PERLINGIERI, sub *Art. 10*, in G. PERLINGIERI (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, 3<sup>a</sup> ed., Napoli, 2010, p. 293.

<sup>19</sup> P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, p. 12.

<sup>20</sup> Fra tanti, v. R. D'ALESSIO, sub *Art. 2*, in *Commentario breve alla Costituzione*, diretto da V. Crisafulli e L. Paladin, Padova, 1990, p. 9 ss.; P. PERLINGIERI e M. MESSINETTI, sub *Art. 2*, in P. PERLINGIERI, *Commentario alla Costituzione italiana*, 2<sup>a</sup> ed., Napoli, 2001, p. 6 ss.; E. ROSSI, sub *Art. 2*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO e M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, p. 38 ss.

<sup>21</sup> Sulla centralità dell'art. 2 cost. quale norma attraverso cui si tutela la persona, v. M. NUZZO, *Norme (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, p. 309 ss.; N. LIPARI, *Diritti fondamentali e categorie civilistiche*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, p. 419; ID., *Diritti fondamentali e ruolo del giudice*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, p. 635 ss.; F. MAZZIOTTI, *Diritti fondamentali e solidarietà nei rapporti di lavoro*, in *Dir. merc. lav.*, 2010, p. 401 ss.

<sup>22</sup> P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., pp. 433 ss. e 535 ss. Tale convinzione è espressa anche in giurisprudenza: Cass., 18 aprile 2003, n. 6307, in *De jure on line*; Cass., 22 dicembre 2004, n. 23782, *ivi*; Cass., 28 novembre 2012, n. 21114, *ivi*.

<sup>23</sup> P. PERLINGIERI, *o.u.c.*, p. 719.

<sup>24</sup> Così P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, cit., p. 175 ss.; P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Le trasformazioni chirurgiche del sesso nella sentenza n. 98 della Corte*

meramente programmatico<sup>25</sup>. Secondo tale ultima ricostruzione, infatti, la disposizione menzionata rappresenterebbe una dichiarazione di intenti da parte dell'ordinamento che, a livello pratico, riassumerebbe tutti i diritti della personalità espressamente e specificamente disciplinati dai successivi articoli della Costituzione<sup>26</sup>.

Di converso, la necessità di ricostruire in chiave unitaria i diritti della personalità da un lato e l'esigenza di dare una lettura dell'art. 2 cost. conforme al volere del costituente dall'altro lato impone di considerare tale norma quale espressione del principio personalista che proietta l'intero ordinamento verso l'obiettivo primario di tutelare l'individuo in tutte le espressioni della sua personalità. Ed è soltanto attraverso tale interpretazione dell'art. 2 cost. che il diritto all'immagine - di per sé non espressamente menzionato da alcuna disposizione costituzionale - assume il rango di diritto della personalità pienamente riconosciuto e tutelato dall'ordinamento.

3. La rilevanza costituzionale assunta dal diritto all'immagine non deve far pensare, però, che lo stesso fosse privo di tutele nella legislazione ordinaria. L'esigenza della persona a rimanere estranea ad incursioni nella propria sfera privata trova, infatti, una sua espressa enunciazione all'art. 10 del codice civile del 1942.

Dalla normativa codicistica emerge la rilevanza della riservatezza dell'immagine da intendersi quale proiezione esteriore dell'individuo all'interno della società, come elemento che esprime aspetti intimi e direttamente connessi alla personalità del soggetto titolare dell'immagine diffusa<sup>27</sup>. In questo senso, quindi, il diritto all'immagine, ovvero il diritto di vietare a terzi la sua diffusione, si riferisce a qualunque tipologia di

---

*Costituzionale*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 507 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 719, ove afferma: «L'art. 2 cost. è norma direttamente applicabile ed esprime un principio fondamentale della tutela della persona umana: il suo contenuto non si limita a riassumere i diritti tipicamente previsti da altre disposizioni della Costituzione, ma consente di estendere la tutela a situazioni atipiche».

<sup>25</sup> Così era stata intesa da A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, Padova, 1983, p. 3 ss.; P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, p. 65 ss.

<sup>26</sup> Tale interpretazione dell'art. 2 Cost. ha agevolato la ricostruzione, proposta da una parte della dottrina, dei diritti della personalità in chiave atomistica. Questa impostazione avalla la presenza di una molteplicità di diritti della personalità. Propendono per tale ricostruzione, fra gli altri, E. ONDEI, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Giur. sist. civ. comm. Bigiavi*, Torino, 1965, p. 247 ss.; A. DE CUPIS, *Sconfitta in Cassazione del diritto alla riservatezza*, cit., p. 32 ss.; M. GARUTTI e F. MACIOCE, *Il danno da lesione dei diritti della personalità*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, p. 40 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, I, 2ª ed., Milano, 2002, p. 145 s.; P. RESCIGNO, *Personalità (diritti della)*, cit., p. 5. *Contra*, M. DOGLIOTTO, *I diritti della personalità: questioni e prospettive*, in *Rass. dir. civ.*, 1982, p. 657 ss.

<sup>27</sup> M. MAZZIOTTI DI CELSO, *Diritto all'immagine e Costituzione*, in *Giur. civ.*, 1970, II, p. 1552 ss.

immagine purché attraverso questa vengano ad essere espressi elementi essenziali caratterizzanti la persona stessa e che, contestualmente, li renda attribuibile ad uno specifico individuo<sup>28</sup>.

Per ragioni di completezza, si deve precisare brevemente che, oltre alla disciplina codicistica, il diritto all'immagine è tutelato anche dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. legge sul diritto d'autore)<sup>29</sup>. Tale disposizione, da un lato vieta che il ritratto di una persona possa essere riprodotto o messo in commercio senza il consenso di quest'ultima<sup>30</sup> e, dall'altro, prevede dei limiti a tale divieto, quali: notorietà o carica pubblica ricoperta dal soggetto ritratto; esigenze di polizia; scopi scientifici, didattici o culturali; o tutti i casi in cui la riproduzione esponga fatti o cerimonie di interesse pubblico<sup>31</sup>.

Nonostante le due norme menzionate facciano riferimento l'una all'«immagine» e l'altra al «ritratto», la dottrina è concorde nel ritenere che entrambe le disposizioni si riferiscano alla tutela del medesimo bene e, dunque, i due termini (immagine e ritratto) devono essere intesi quali sinonimi<sup>32</sup>.

Va segnalato, in primo luogo, che appare del tutto indifferente la modalità tecnica attraverso cui il diritto all'immagine viene ad essere leso, potendosi trattare sia di un ritratto in senso stretto sia, più comunemente, di qualsiasi forma di raffigurazione dell'individuo (fotografia, pellicola cinematografica, ripresa digitale, scena teatrale, caricatura ecc.)<sup>33</sup>. Di contro, però, si è affermato come non concretizzino violazioni del diritto all'immagine le rappresentazioni rientranti nel c.d. ritratto morale che include al suo interno tutte quelle raffigurazioni letterarie dell'intera vita di un soggetto o di

---

<sup>28</sup> A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 1982, p. 287, il quale insiste nel considerare come del tutto ininfluyente la rappresentazione di elementi «secondari» che, cioè, non ritraggano elementi idonei a caratterizzare l'individuo nella sua personalità.

<sup>29</sup> Sulla quale, v. L. LEONELLI, *La legge italiana sulla protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi*, Milano, 1963, p. 7 ss.; G. GIACOBBE, *Riservatezza (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, p. 1245 ss.; P. MARCHETTI, *La legge sul diritto d'autore*, Padova, 1998, p. 1 ss.; L.C. UBERTAZZI, *I diritti d'autore e connessi*, 2ª ed., Milano, 2003, p. 15 ss.; S. ERCOLANI, *Il diritto d'autore e i diritti connessi*, Torino, 2004, p. 8 ss.

<sup>30</sup> In questo senso si esprime l'art. 96, l. n. 633 del 1941.

<sup>31</sup> Così, art. 97 della l. n. 633 del 1941.

<sup>32</sup> In questo senso, L.C. UBERTAZZI, *Diritto d'autore*, Padova, 2007, p. 308.

<sup>33</sup> A. ARIENZO, *Ritratto*, in *Noviss. dig. it.*, XVI, 1970, p. 202; G. ALPA e G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, Torino, 2006, p. 96.

singoli episodi di essa. Quest'ultime, infatti, non riguardando la descrizione fisica di un individuo, non rientrano nell'oggetto di tutela del diritto all'immagine, potendo semmai essere considerate lesive del diritto all'onore ed alla reputazione personale<sup>34</sup>.

Inoltre si rende opportuno precisare che non è necessario che la violazione del diritto all'immagine sia perpetrata attraverso la captazione dell'immagine del soggetto titolare del diritto leso, poiché la lesione potrebbe verificarsi anche nel caso in cui siano ritratti sosia della persona effigiata o le c.dd. maschere sceniche - cioè attori caricaturisti che imitano un personaggio famoso<sup>35</sup>. Non è, pertanto, richiesta la piena ed integrale fedeltà della rappresentazione al soggetto raffigurato<sup>36</sup> purché, però, la stessa metta in luce elementi che siano in grado di identificare in maniera precisa il soggetto effigiato evidenziandone i tratti caratteristici e noti<sup>37</sup>. Sul punto, la giurisprudenza si è spinta anche oltre, considerando lesivo del diritto all'immagine altrui sia l'impiego delle caratteristiche fisiche di un personaggio famoso sia l'utilizzo a fini pubblicitari di accessori di abbigliamento facilmente riconducibili ad un personaggio noto<sup>38</sup>.

---

<sup>34</sup> A. SCALISI, *Il diritto alla riservatezza*, cit. p. 45. Va segnalato come la giurisprudenza usi oggi il termine «diritto all'immagine» come comprendente anche beni quali l'onore e la reputazione. Sul punto v *infra*. Nonostante l'indifferenza per il mezzo tecnico utilizzato, però, lo stesso rileverà sotto il profilo della effettiva riconoscibilità del soggetto raffigurato e, perciò, sarà comunque determinante al fine di verificare una eventuale lesione del suo diritto all'immagine. Sul punto A. BARBA, sub *Art. 10*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Codice civile*, I, 7<sup>a</sup> ed., Milano, 2008, p. 51 s., il quale fa notare, che «il mezzo di realizzazione, fotografia, pittura, disegno, schizzo, ripresa cinematografica o televisiva, rappresentazione teatrale, incide sulla riconoscibilità che è requisito essenziale in una concezione dell'immagine come attributo della personalità». *Contra*, però, A. SCHERMI, *Diritto alla riservatezza ed opera biografica*, in *Giust. civ.*, 1957, p. 257, il quale sostiene la tesi per cui la rappresentazione scenica di un individuo non può essere considerata come diffusione dell'immagine del soggetto rappresentato anche quando l'attore sia altamente somigliante al soggetto rappresentato sia fisicamente che nelle movenze e nella voce. In tali circostanze, infatti, il pubblico al quale la rappresentazione è diretta è effettivamente consapevole del fatto che l'immagine che è in visione sia quella dell'attore e non del soggetto da questo rappresentato. La giurisprudenza, però, si è orientata in senso contrario. Così nel caso di un film tratto da un noto episodio giudiziario italiano - noto con il nome di «il mostro di Firenze» - il giudice ha riscontrato una violazione illegittima dell'immagine delle vittime del mostro di Firenze nel fatto che, nel film che narra la storia, il regista avesse scelto attori altamente somiglianti alle reali vittime e riprodotto le scene dei crimini in maniera dettagliata. Così Pret. Firenze, 3 marzo 1986, in *Giust. civ.*, 1976, I, p. 2279.

<sup>35</sup> A. DE VITA, *Delle persone fisiche*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1988, p. 529.

<sup>36</sup> A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 287.

<sup>37</sup> V. in merito, le riflessioni di, P. SIRENA, *La tutela inibitoria e cautelare del diritto all'immagine*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1996, p. 332.

<sup>38</sup> Così, Cass., 12 febbraio 1997, n. 2223, in *Giust. civ.*, 1997, I, p. 2823, con nota di L. ALBERTINI, *Lo sfruttamento commerciale abusivo della notorietà altrui e la riconoscibilità dell'interessato*; in *Dir. inf.*, 1997, p. 542 con nota di G. RESTA, «Così è (se vi ap-pare)»: *identificabilità della persona celebre e sfruttamento economico della notorietà*. Nel caso di specie vennero utilizzati in maniera stilizzata accessori vestitari comunemente riconducibili alla figura del noto attore e cantante Totò al fine di



4. All'art. 10 del codice civile e alla legge sul diritto d'autore va oggi affiancato il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della *privacy*)<sup>39</sup> il quale, tutelando qualunque segno evocativo dell'identità personale di ogni soggetto, estende il proprio ambito di tutela anche alla riproduzione e alla diffusione dell'immagine di un individuo<sup>40</sup>.

In questo senso, infatti, l'ampia definizione di «trattamento» dei dati personali contenuto all'art. 4, comma 1, lett. *a*, del codice della *privacy*<sup>41</sup> direttamente connessa, peraltro, alla convinzione maturata in dottrina circa la non tassatività dell'elencazione in esso contenuta<sup>42</sup>, rende evidente che, in buona sostanza, ciascuna forma di raccolta e registrazione di dati afferenti ad una persona sia passibile di ricadere nell'ambito del trattamento dei dati personali.

Discorso analogo vale per quanto concerne il concetto di «dato» oggetto di trattamento – espresso dall'art. 4, comma 1, lett. *b*, del codice della *privacy* - che ingloba in sé qualunque tipologia di informazione riguardante un individuo<sup>43</sup>.

L'inclusione della tutela dell'immagine anche all'interno del codice della *privacy* appare un elemento consolidato nella giurisprudenza sia civile<sup>44</sup> che penale<sup>45</sup>, anche se una parte della dottrina ritiene eccessiva tale estensione in quanto la rende una normativa generale di riferimento per la tutela dei diritti della personalità<sup>46</sup>. Si segnala che l'inserimento dell'immagine all'interno dei dati personali tutelati dalla *privacy*, oltre ad essere suggerita dai riferimenti normativi citati, appare derivare da una

---

pubblicizzare alcuni prodotti. In tali termini, v. pure Pret. Roma, 18 aprile 1984, in *Giur. it.*, 1985, I, 2, p. 543.

<sup>39</sup> Da ultimo aggiornato con d.lg. 28 maggio 2012, n. 69.

<sup>40</sup> In questo senso si esprime, peraltro, anche il parere n. 4 del 2007 sul concetto di dati personali emesso dal «gruppo per la tutela della persona con riguardo al trattamento dei dati personali» istituito con direttiva 95/46/CE, nel quale si evidenzia come le modalità di diffusione di informazioni personali sia del tutto indifferente circa la sussistenza di una concreta necessità di tutela della riservatezza della persona.

<sup>41</sup> La disposizione individua quale «trattamento»: «qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati».

<sup>42</sup> In questo senso S. SICA, *Artt. 1 – 6*, in S. SICA e A. STANZIONE (a cura di), *La nuova disciplina della privacy*, Bologna, 2004, p. 16.

<sup>43</sup> Per «dati personali» la norma intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale»

<sup>44</sup> Fra le tante: Cass. 18 marzo 2008, n. 7261, in *Foro it.*, 2008, I, c. 2159; Trib. Roma, 15 settembre 2007, in *Dir. internet*, 2008, p. 133; Trib. Roma, 12 marzo 2004, in *Danno resp.*, 2005, p. 879.

<sup>45</sup> Cass. 20 ottobre 2011, n. 43317, in *De jure on line*; Cass., 17 febbraio 2011, n. 17215, *ivi*.

<sup>46</sup> B. TASSONE, *Diritto all'immagine: fra uso non autorizzato del ritratto e lesione della privacy*, in *Danno resp.*, 2005, p. 884 ss.

interpretazione degli stessi conforme alla direttiva 95/46/CE la quale, al considerando n. 14, evidenzia chiaramente come l'immagine di un individuo sia da considerarsi oggetto di tutela della *privacy*<sup>47</sup>.

Giova, però, puntualizzare che non ogni diffusione dell'immagine altrui risulta illegittima. Sia nel codice civile che nelle norme speciali menzionate ricorrono, infatti, cause che legittimano un uso pubblico dell'immagine altrui. In primo luogo, l'illiceità della diffusione della propria immagine viene meno ove se vi sia il consenso dell'effigiato. Tale consenso, che può essere fornito a titolo sia oneroso che gratuito ed è sempre revocabile, può individuare anche le modalità ed i limiti entro cui l'immagine può essere diffusa risultando dunque illegittimo un uso diverso rispetto a quello autorizzato<sup>48</sup>. Di regola tale manifestazione del consenso avviene informalmente e, quindi, per fatti concludenti, purché però dagli stessi sia dato inferire in maniera inequivocabile la volontà del soggetto effigiato di consentire la divulgazione della propria immagine<sup>49</sup>. Così, ad esempio, la partecipazione spontanea di un soggetto ad un programma televisivo rappresenta un chiaro indice del fatto che quell'individuo non ha nulla in contrario a che la propria immagine venga diffusa.

Diversamente stanno le cose nel caso in cui attraverso l'immagine si autorizzi il trattamento di dati sensibili - intendendo per tali tutti quei dati che manifestano esternamente elementi intimi della personalità quale origini razziali, stato di salute ecc.<sup>50</sup>. In questa circostanza, infatti, l'art. 23, comma 3, del Codice della *privacy* impone

---

<sup>47</sup> Il considerando da ultimo menzionato, infatti, afferma che «la presente direttiva dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati in forma di suoni e immagini relative a persone fisiche, vista la notevole evoluzione in corso nella società dell'informazione delle tecniche per captare, trasmettere, manipolare, registrare, conservare o comunicare siffatti dati».

<sup>48</sup> Cass., 1 settembre 2008, n. 21995, in *Foro it.*, 2008, I, c. 3104, secondo la quale «come ogni altra forma di consenso, anche quello all'utilizzazione del ritratto può contenere limiti, soggettivi, in relazione ai soggetti in favore dei quali è prestato, o oggettivi, in relazione alle modalità di divulgazione. È stato già osservato (Cass. n. 5175/1997) che il consenso alla pubblicazione su una o su determinate riviste, non consente la pubblicazione su riviste diverse da quelle autorizzate».

<sup>49</sup> Cass., 10 giugno 1997, n. 5175, in *Giust. civ.*, 1997, p. 2750; Cass., 17 febbraio 2004, n. 3014, in *Dir. giust.*, 2004, p. 107; Cass., Cass., 16 maggio 2006, n. 11491, in *Giust. civ.*, 2007, p. 2785.

<sup>50</sup> La definizione di «dati sensibili» è contenuta all'art. 4, comma 1, lett. d, della legge sulla *privacy*, il quale definisce tali «i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

che, data la particolare delicatezza delle informazioni richieste, il consenso sia prestato per iscritto e, pertanto, solido e ponderato<sup>51</sup>.

La legge, poi, si premura di individuare ipotesi all'interno delle quali, anche senza il consenso dell'avente diritto, la diffusione dell'immagine altrui risulti comunque legittima per ragioni di interesse pubblico. Così, ad esempio, è lecita la divulgazione dell'immagine di un soggetto pubblico, anche ove lo stesso non abbia prestato uno specifico consenso in tal senso, nel caso in cui la diffusione dell'immagine risponda ad esigenze di informazione. Qui non è sufficiente la notorietà dell'effigiato al fine di permettere la diffusione della sua immagine ma, a tale caratteristica soggettiva, deve necessariamente aggiungersi quella oggettiva del perseguimento di un interesse pubblico<sup>52</sup>. Per ovvie ragioni, il consenso dell'effigiato sarà invece sempre necessario nel caso in cui l'immagine della persona nota venga utilizzata per fini commerciali<sup>53</sup>.

Sempre per esigenze di prevalente interesse pubblico si ritiene ammessa, a prescindere dalla presenza di uno specifico consenso dell'interessato, la diffusione dell'immagine di un soggetto che ricopra incarichi pubblici se legata alla specifica missione svolta; la diffusione di immagini per scopi di giustizia o polizia (diffusione dell'*identikit* di un ricercato o dell'immagine di una persona scomparsa) e la diffusione di immagini captate nell'ambito di cerimonie pubbliche e di interesse pubblico<sup>54</sup>. Anche

---

<sup>51</sup> S. SICA, *Atti che devono farsi per iscritto*, in *Cod. civ. Commentario* Schlesinger, Milano, 2003, p. 433 ss.; S. PATTI, sub *Art. 23*, in C.M. BIANCA e F.D. BUSNELLI, *La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, Padova, 2007, p. 541; F. MONTALDO, *Il ritratto fotografico digitale tra diritto d'autore, diritti della persona e tutela della privacy*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 2369 ss.

<sup>52</sup> Cass., 25 marzo 2003, n. 4366, in *Danno resp.*, 2003, p. 978, ove si ritiene illegittima la diffusione dell'immagine di un personaggio noto senza il consenso di quest'ultimo poiché la stessa diffusione non era sorretta da esigenze pubbliche.

<sup>53</sup> Cass., 13 aprile 2007, n. 8838, in *Giust. civ.*, 2008, p. 2553, secondo la quale «in tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, la divulgazione senza il relativo consenso è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e non anche ove sia rivolta a fini pubblicitari. Pertanto l'utilizzazione televisiva di un filmato, adattandovi maldestramente una canzoncina pubblicitaria, va qualificato, in assenza del consenso degli aventi diritto (nella specie, tre attori professionisti), come illecito, fonte di obbligazione risarcitoria a carico del responsabile della stazione radiotelevisiva e del committente, tenuti a esercitare il controllo rispettivamente su ciò che trasmettono e su quello che chiedono di trasmettere».

<sup>54</sup> Su tali profili v. G. BAVETTA, *Identità (diritto alla)*, cit., p. 148 ss.; A. BARBA, sub *Art. 10*, cit., p. 52 ss.; S. PELLEGRINO, sub *Art. 10*, in G. BONILINI, M. CONFORTINI e C. GRANELLI (a cura di), *Codice civile commentato*, 3ª ed., Torino, 2009, p. 36 s.

in questi casi, come si vedrà diffusamente in seguito, appare centrale la necessità di procedere ad un attento bilanciamento fra i valori costituzionali in gioco.

5. La variegata molteplicità di circostanze nelle quali può concretizzarsi una lesione del diritto all'immagine evidenzia come un ruolo centrale, al fine di comprendere l'estensione e la portata della tutela di tale diritto, sia svolto dalla giurisprudenza che, nell'adattare le disposizioni normative al caso concreto, si è dimostrata particolarmente sensibile alle esigenze di tutela ad esso sottese. Così, ad esempio, è accaduto nel caso in cui venne realizzato un servizio televisivo di tipo giornalistico composto da immagini all'interno delle quali erano ritratti due *imam* senza l'adozione di strumenti che li rendessero non riconoscibili da parte dei soggetti che lo visionavano<sup>55</sup>. In tale circostanza il giudice di merito si è trovato nella necessità di effettuare un bilanciamento fra il diritto all'immagine e il diritto di cronaca, rilevando che la rilevanza costituzionale di entrambi non porta a ritenere il diritto di cronaca prevalente rispetto a quello all'immagine. Appare evidente come il bilanciamento fra i contrapposti interessi, che nel caso di specie ha spinto i giudici a privilegiare il diritto all'immagine, sia derivato dalla delicatezza delle informazioni diffuse attraverso la proiezione dell'immagine degli *imam*. Infatti, il mancato mascheramento delle loro figure induceva coloro che vedevano il programma ad attribuire personalmente ai soggetti i contenuti proiettati sullo schermo e, trattandosi di informazioni attinenti le regole religiose contenute nel testo sacro della loro religione, essi si mostravano particolarmente bisognosi di tutela. Ciò non tanto perché quelle immagini potevano essere viste dalla collettività generalmente intesa ma, in particolare, perché le stesse erano visionabili dalla comunità musulmana che presta particolare attenzione alla riservatezza circa le questioni attinenti la fede. Per tali motivi il giudice ha condannato l'emittente al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalle due guide spirituali per l'illegittimo utilizzo della loro immagine personale e ciò a prescindere dal fatto che la lesione fosse stata apportata per mezzo di una condotta penalmente rilevante ma in quanto il danno non patrimoniale derivava direttamente dalla lesione di interessi costituzionalmente garantiti e riconosciuti dall'art. 2 cost.<sup>56</sup>. Al danno non patrimoniale potrà sommarsi – ove ricorra – anche quello patrimoniale anche se tale ultima forma di danno risarcibile risulterà

<sup>55</sup> Trib. Roma, 6 ottobre 2011, in *Dir. fam.*, 2012, p. 787.

<sup>56</sup> Cass., 16 maggio 2008, n. 12433, in *Giust. civ.*, 2009, p. 706.

configurabile in maniera più frequente nel caso in cui si realizzi la lesione del diritto all'immagine di una persona nota che, cioè, sia solita lucrare (a fini prevalentemente pubblicitari) sulla propria immagine<sup>57</sup>.

Appare evidente, perciò, come il fatto di collocare il diritto all'immagine all'interno dei diritti della personalità abbia una fortissima rilevanza pratica essendo evidente l'insufficienza di un riconoscimento di tale situazione giuridica soggettiva esclusivamente a livello di norma ordinaria. Il diritto all'immagine, infatti, si "scontra" sovente con altri diritti e libertà costituzionalmente garantiti – come, ad esempio, il diritto di manifestare il proprio pensiero, il diritto di cronaca ecc. – con i quali dovrà essere bilanciato ma nella consapevolezza che tali situazioni giuridiche assumono, dal punto di vista normativo, la medesima posizione all'interno della gerarchia delle fonti del diritto<sup>58</sup>.

Ed infatti, se si dovesse ritenere il diritto all'immagine quale situazione soggettiva riconosciuta e garantita solo dal codice civile e dalle leggi ordinarie sopra citate, sarebbe impossibile, in virtù del principio di gerarchia delle fonti, considerare il diritto all'immagine preminente rispetto al diritto di cronaca che, al contrario, trova nella libertà di stampa il proprio fulcro costituzionale<sup>59</sup>.

In tali circostanze, rinvenire nell'art. 2 cost. il fondamento del diritto all'immagine, dunque, pone l'interprete di fronte a situazioni giuridiche soggettive che hanno la medesima rilevanza da un punto di vista formale ma che, nonostante ciò, esprimono

---

<sup>57</sup> S. PELLEGRINO, sub *Art. 10*, cit., p. 39. Va puntualizzato, tuttavia, che il risarcimento del danno non deriverà *sic et simpliciter* dal compimento di attività illegittime sull'immagine altrui ma spetterà alla parte che si presume danneggiata dimostrare concretamente la sussistenza di un danno - tanto non patrimoniale quanto patrimoniale - e, evidentemente, individuarne la quantificazione. F. DI CIOMMO, *Vecchio e nuovo in materia di danno non patrimoniale da trattamento dei dati personali*, in *Danno resp.*, 2004, p. 823 ss.; M. PROTO, *Tutela per abuso di immagine*, in *Nuova giur. civ. com.*, 2012, II, p. 387 ss.

<sup>58</sup> Su tali profili v. A. SCALISI, *Il diritto alla riservatezza*, cit., p. 34, ove afferma: «Non vi è dubbio, peraltro, che è logicamente necessario considerare il diritto all'immagine – come tutti i diritti della personalità – anche in chiave costituzionale per quanto il suo potenziale conflitto con valori alternativi di rango costituzionale – si pensi alla libertà di manifestazione del pensiero – renderebbe praticamente insignificante una tutela affidata esclusivamente a norme di rango ordinario».

<sup>59</sup> L'art. 21 cost., infatti, pur riferendosi specificamente alla libertà di stampa, assurge a fondamento costituzionale del più generale diritto di cronaca. In questo senso, v. I. RADOCCIA, *Libertà di stampa e dignità della persona*, in *Arch. giur.*, 2006, p. 377 ss.; A. PAPA, *La disciplina della libertà di stampa alla luce delle nove tecnologie*, in *Dir. inf.*, 2011, p. 477 ss.; O. DE TULLIO, *Libertà di pensiero e libertà di stampa*, in *Amm. it.*, 2011, p. 1276 ss.

valori diversi che devono essere necessariamente bilanciati individuando, fra le due, quale debba prevalere. All'interno della gerarchia delle fonti, quindi, vi è anche una gerarchia di valori<sup>60</sup>, che il giurista deve tenere in considerazione nell'effettuare detto bilanciamento.

La prevalenza del principio che spinge l'ordinamento a tutelare la persona, intesa come individuo titolare di situazioni giuridiche esistenziali prima ancora che patrimoniali, impone quindi di anteporre la tutela di situazioni esistenziali inerenti la persona alla realizzazione di valori che, seppur rilevanti costituzionalmente, nel loro concretizzarsi non possono ledere l'integrità delle situazioni giuridiche esistenziali facenti capo all'individuo<sup>61</sup>.

Alla base di tale convinzione vi è la presa di coscienza da parte della giurisprudenza della rilevanza delle norme costituzionali quali espressione di vere e proprie norme dell'ordinamento che, lungi dall'aver rilevanza meramente interpretativa o programmatica, hanno al contrario, come già detto, effetti immediatamente precettivi e, tutto ciò, non solo nei confronti del legislatore, ma anche all'interno dei rapporti interprivatistici<sup>62</sup>.

Sempre di bilanciamento fra le due situazioni giuridiche soggettive tutelate dalla Costituzione, si è occupata la giurisprudenza in un diverso caso in cui durante un processo penale, un'emittente televisiva aveva diffuso, senza il consenso del soggetto effigiato, l'immagine della persona offesa dal reato che si era costituita parte civile in detto processo. Il fatto oggetto del giudizio penale è un caso di cronaca molto famoso in Italia che aveva coinvolto una nota "presentatrice" che si era macchiata del reato di truffa in quanto, giovandosi della credulità degli spettatori, si faceva elargire - durante le televendite che conduceva su reti locali - importanti somme di denaro vendendo pozioni ed amuleti necessari, a suo dire, per togliere il malocchio allo spettatore. La nota

---

<sup>60</sup> Su cui, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 305 ss.

<sup>61</sup> P. PERLINGIERI, *o.u.c.*, p. 433 ss.

<sup>62</sup> P. PERLINGIERI, *o.u.c.*, p. 545, ove afferma: «le norme costituzionali che dettano principi di rilevanza generale, sono di diritto sostanziale e non meramente interpretative; il ricorso ad esse, anche in sede di interpretazione, si giustifica, al pari di qualsiasi altra norma, come espressione di un valore al quale la stessa interpretazione non si può sottrarre. È importante constatare che valori e principi costituzionali sono norme».

presentatrice, peraltro, al fine di ottenere il denaro, faceva leva in maniera sprezzante sulle situazioni di difficoltà in cui versavano i suoi spettatori (malattie, difficoltà economiche, pene amorose ecc.), convincendoli che le stesse derivavano direttamente dal malocchio che li affliggeva. Durante il processo penale, una importante emittente aveva effettuato delle riprese nelle quali, captando la testimonianza di una delle persone aggirate, veniva diffusa anche l'immagine di questa, nonostante la stessa avesse manifestato il proprio dissenso alla divulgazione della propria immagine. La corte di merito assicura anche a tale soggetto la tutela del diritto a non veder riprodotta la propria immagine accogliendo la domanda inibitoria formulata dal soggetto effigiato<sup>63</sup>. Così, nonostante il principio generale per cui le udienze penali sono pubbliche, anche in questo caso, come nel precedente, i giudici di merito hanno dato prevalenza alla necessità di tutelare il diritto alla riservatezza sul pur rilevante diritto di cronaca. Tale decisione pare oltremodo significativa in quanto, a ben vedere, la necessità di informare (ed il diritto dei cittadini ad essere informati) circa il fatto penale oggetto del giudizio, non sarebbe stato sicuramente lesa dalla non riproduzione dell'immagine della vittima del reato. Di contro tale soggetto, già vittima del reato commesso nei suoi confronti, si è trovato a dover subire anche le conseguenze dannose derivanti dalla diffusione della sua immagine personale associata al fatto di reato. In queste circostanze, infatti, vi è tutto l'interesse della persona offesa di un reato di rimanere il più possibile anonima al fine di evitare che la collettività venga a conoscenza del fatto che la stessa sia stata coinvolta, quale vittima, in quel reato. Ciò è tanto più vero nel caso di specie in cui la persona veniva aggirata proprio sfruttando un suo momento di debolezza (economica, lavorativa, amorosa o di salute) che, evidentemente, appartiene alla sfera più intima e privata dell'individuo. A ciò si aggiunga la certo non onorevole circostanza di aver creduto, ingenuamente, alle affermazioni della maga-conduttrice.

Evidente appare, poi, che in tal caso più che il profilo risarcitorio sia rilevante, in chiave di tutela della persona lesa, la previsione di adeguati strumenti inibitori. Ed infatti, la natura del bene oggetto di tutela che, come detto, rientra fra quelli inerenti alla personalità dell'individuo, lascia emergere l'esigenza di una sua tutela forte che, non limitandosi all'aspetto meramente risarcitorio, cerchi al contrario di intervenire

---

<sup>63</sup> Trib. Varese, 10 luglio 2010, in *Resp. civ. prev.*, 2011, p. 407.

preventivamente al fine di evitare che la lesione si realizzi o che la stesa si interrompa nel più breve tempo possibile. In questo contesto, una posizione centrale nella tutela del diritto all'immagine viene assunta dalla possibilità di esperire una azione inibitoria che interrompa lo sfruttamento abusivo dell'immagine<sup>64</sup>. In ogni caso in cui si registri uno sfruttamento abusivo dell'immagine, e ciò a prescindere dalla colpa dell'agente<sup>65</sup>, il soggetto leso potrà chiedere in via ordinaria o facendo ricorso ad un provvedimento di urgenza *ex art. 700 c.p.c.*<sup>66</sup>, la cessazione della condotta abusiva ed, eventualmente, provvedimenti idonei ad evitare che la stessa possa essere nuovamente perpetrata<sup>67</sup>. L'incisività di tale strumento appare sicuramente più forte rispetto al classico rimedio risarcitorio non solo perché ha la capacità di evitare alla radice che venga prodotto un danno risarcibile, ma anche perché è in grado, ove il danno si sia già prodotto, di limitare l'ampliarsi delle conseguenze lesive dello stesso. Ciò accade in tutte le circostanze in cui, da un lato, l'immagine sia stata già illegittimamente diffusa ma, dall'altro, dal perpetrarsi dello sfruttamento illecito potrebbero comunque derivare un aggravamento del danno subito dal soggetto effigiato.

6. Sotto un profilo più ampio, poi, la giurisprudenza si è chiesta se la stretta connessione fra diritto all'immagine e riservatezza potesse condurre a considerare tutelabile l'immagine (intesa come reputazione) delle persone giuridiche e, in particolare, delle Pubbliche amministrazioni. In questa circostanza, cioè, per lesione dell'immagine non si intende la diffusione del c.d. ritratto, ma, al contrario, la lesione della reputazione dell'ente conseguente a vicende che la pongono in pericolo.

---

<sup>64</sup> A. BARBA, sub *Art. 10*, cit., p. 55, il quale ritiene quella inibitoria come la tutela ottimale per il diritto all'immagine.

<sup>65</sup> A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, 2ª ed., Milano, 1993, p. 56. *Contra*, però, A. D'URSO, *Tutelabilità dell'immagine delle persone note*, in *Giust. civ.*, 1964, I, p. 295.

<sup>66</sup> Sull'ammissibilità del ricorso a tale forma di tutela, v. G. CASSANO, *Nuovi diritti della personalità e risarcimento del danno*, Torino, 2003, p. 411. Trib. Roma, 24 maggio 2005, in *Giur. merito*, 2005, p. 2346.

<sup>67</sup> S. PELLEGRINO, sub *Art. 10*, cit., p. 38, secondo il quale rientrerebbe nel potere del giudice anche, ad esempio, condannare l'autore dell'illegittimo sfruttamento dell'immagine altrui alla consegna al soggetto leso di tutti i negativi delle fotografie illecitamente pubblicate. A tale azione inibitoria, da proporsi nei confronti del giudice ordinario, si somma per effetto degli artt. 141 ss. della legge sulla *privacy*, la possibilità di richiedere l'intervento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali che, ricevuta la segnalazione da parte del soggetto interessato, potrà bloccare – anche in via provvisoria – o vietare la diffusione delle immagini in parola. Il procedimento davanti all'Autorità garante si somma a quello ordinario che, dunque, potrà essere proposto sempre ed a prescindere da una previa segnalazione dell'illecito all'Autorità garante che, peraltro, non ha alcuna competenza in relazione al riconoscimento di eventuali risarcimenti. Ampiamente sul punto, M. PROTO, *Tutela per abuso di immagine*, cit., p. 387 ss.



Tale problematica è emersa quando un Comune, dopo essersi costituito parte civile nel relativo giudizio penale, ha chiesto la quantificazione in sede civile del pregiudizio non patrimoniale subito dallo stesso per il fatto che la sua immagine era stata lesa dalla condotta di due individui, facenti parte di una cosca mafiosa, che avevano commesso due efferati omicidi proprio nel centro cittadino del comune.

La prima problematica da risolvere concerne, evidentemente, la possibilità di riconoscere il diritto all'immagine anche ad enti che non siano persone fisiche e che, dunque, sembrerebbero estranei alla possibilità di subire un danno non patrimoniale. La corte di merito, uniformandosi peraltro ad una pronuncia della corte di legittimità<sup>68</sup>, ritiene al contrario che «allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica soggettiva di cui è titolare una persona giuridica o un ente, il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale si impone per espressa previsione dell'art. 2 Cost., che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo nel suo agire come singolo o attraverso le formazioni sociali in cui svolge la sua personalità»<sup>69</sup>. Risolta in questo senso la problematica dell'applicabilità dei diritti della personalità anche agli enti pubblici, il Tribunale riconduce nei diritti della personalità di cui è titolare una persona giuridica, fra gli altri, il diritto all'immagine da intendersi in questo caso, lo si ricorda, in senso lato e, cioè, non come riproduzione dell'immagine ma anche come reputazione del soggetto<sup>70</sup>. Viene, infatti, precisato che «nel caso del danno all'immagine di un ente collettivo, va poi considerato che in genere il diritto all'immagine si esprime nella considerazione (reputazione) che ne hanno i consociati in genere. Si tratta di un danno che è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza economica e che si configura per il solo fatto della lesione all'immagine dell'ente stesso». Nel caso di specie, il Tribunale riconosce la responsabilità degli assassini per aver determinato una lesione al decoro ed all'onore del Comune che, balzato agli onori della cronaca per la violenza dei

---

<sup>68</sup> Cass., 4 giugno 2007, n. 12929, in *De jure on line*.

<sup>69</sup> Trib. Termini Imerese, 8 febbraio 2011, in *De jure on line*.

<sup>70</sup> Trib. Termini Imerese, 8 febbraio 2011, cit.: «il Tribunale, dunque, ritiene che -nei casi in cui vi sia una lesione di diritti sanciti dalla Costituzione- si debba riconoscere tale risarcibilità anche allorché si verifichi la lesione di un diritto della persona giuridica o del soggetto giuridico collettivo, non richiedendosi necessariamente la fisicità del soggetto titolare. In quest'ottica -per le persone giuridiche- si deve affermare la risarcibilità della lesione dello stesso diritto all'esistenza nell'ordinamento come soggetto, del diritto all'identità, del diritto al nome e del diritto all'immagine».

fatti criminosi, ha subito un evidente danno alla propria immagine che si ripercuote anche sull'attrattività del Comune rispetto a soggetti terzi, quali turisti o investitori<sup>71</sup>.

Se il percorso che ha condotto la giurisprudenza a riconoscere alle persone giuridiche il risarcimento derivante dalla lesione di un diritto di tipo esistenziale non è stato agevole, sicuramente meno problematica è apparsa la possibilità di riconoscere in capo ad una persona giuridica la tutela risarcitoria del danno patrimoniale derivante dall'illegittimo sfruttamento dell'immagine commerciale. Così, ad esempio, è accaduto che una società, titolare del diritto di sfruttamento economico dell'immagine di una imbarcazione, si sia rivolta al giudice chiedendo il risarcimento per il danno patrimoniale subito a causa della riproduzione dell'immagine dell'imbarcazione contro la propria volontà. Un'altra azienda, infatti, per pubblicizzare i propri prodotti aveva stampato dei calendari sui quali era impressa l'immagine della barca recante, peraltro, il nome della stessa ingenerando così l'impressione della sussistenza di un rapporto di sponsorizzazione fra le due società, che veniva, peraltro, ulteriormente confermata dal fatto che nel riprodurre l'immagine dell'imbarcazione, la società che aveva stampato i calendari, aveva impresso attraverso un fotomontaggio il proprio logo sulla vela dell'imbarcazione illegittimamente riprodotta<sup>72</sup>.

Nel caso di specie la lesione di cui si discorre non va più inquadrata all'interno della lesione di diritti della personalità che, come tale, dà vita al risarcimento del danno non patrimoniale ma, piuttosto, nell'ambito della lesione del diritto patrimoniale di sfruttamento.

In generale, la problematica principale inerente tale argomento riguarda l'individuazione del danno patrimoniale da intendersi, ai sensi dell'art. 1223 c.c., sia come danno emergente che come lucro cessante<sup>73</sup>.

---

<sup>71</sup> Trib. Termini Imerese, 8 febbraio 2011, cit.: «nella vicenda odierna non v'è dubbio che gli efferati crimini commessi dai mafiosi (Omissis), ampiamente divulgati dai mezzi di comunicazione, abbiano gravemente leso la reputazione della città di (Omissis) nell'opinione pubblica nazionale e internazionale e, al contempo, abbiano violato l'identità della medesima città, finendo per creare un clima di pesante intimidazione e di paura. Né, tanto meno, va trascurato che tale clima di oppressione mafiosa abbia inevitabilmente reso la cittadina poco attrattiva per qualsiasi investimento idoneo per una reale crescita economica e sociale della città, vista quasi come luogo emblematico del dominio esercitato dalla criminalità organizzata».

<sup>72</sup> Cass., 11 agosto 2009, n. 18218, in *Riv. ind.*, 2010, II, p. 147.

<sup>73</sup> S. PELLEGRINO, sub *Art. 10*, cit., p. 38.

Nel tentativo di individuare un danno patrimoniale emergente in conseguenza della illegittima diffusione dell'immagine altrui si è fatto ricorso al concetto di *dilution* (annacquamento) dell'immagine fondato sul rilievo che l'ampiezza della diffusione di una immagine ne produca immediatamente il deprezzamento da sovraesposizione<sup>74</sup>. In applicazione di tale principio, dunque, i giudici hanno riconosciuto all'illegittimo sfruttamento dell'immagine altrui un risarcimento del danno patrimoniale individuato sulla scorta di parametri concernenti la notorietà dell'effigiato che incide sul prezzo di mercato della sua immagine e sulle modalità utilizzate per la diffusione dell'immagine<sup>75</sup>.

Sotto il profilo del lucro cessante, poi, il danno è stato calcolato in base al c.d. prezzo del consenso che, cioè, individua il *quantum* del danno in relazione alla quantità di denaro che avrebbe ricevuto il soggetto effigiato se avesse dato il consenso al trattamento della propria immagine a titolo oneroso<sup>76</sup>.

Va segnalato, tuttavia, come tale tipologia di danno ha sollevato una serie di problematiche connesse, in primo luogo, alla difficoltà di riconoscere il danno da lucro cessante in tutte quelle circostanze in cui il soggetto illegittimamente effigiato non fosse una persona nota e, come tale, un soggetto che avrebbe potuto pretendere un prezzo per la riproduzione della propria immagine<sup>77</sup>.

Allo stesso modo, poi, si sono evidenziati numerosi problemi derivanti dalla possibilità di riconoscere tale forma di danno in tutte quelle circostanze in cui, nonostante la notorietà dell'individuo effigiato, sia incerto che lo stesso avrebbe accordato il consenso alla divulgazione della propria immagine a titolo oneroso. L'assoluzione dell'onere probatorio, necessario al fine di non far venir meno il nesso di causalità fra condotta illecita e danno<sup>78</sup>, risultava ancor più difficoltosa nelle circostanze in cui il soggetto la cui immagine è stata illegittimamente riprodotta non abbia

---

<sup>74</sup> Cass., 11 agosto 2008, n. 18218, in *Danno resp.*, 2010, p. 471.

<sup>75</sup> Da ult., Cass., 11 maggio 2010, n. 11353, in *Foro it.*, 2011, I, c. 534.

<sup>76</sup> Cass., 1° dicembre 2004, n. 22513, in *Danno resp.*, 2005, p. 969.

<sup>77</sup> In questo senso, è stata negato il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante ad un soggetto non noto da Trib. Milano, 9 gennaio 2004, in *Danno resp.*, 2005, p. 91. *Contra*, però, Cass., 25 marzo 2003, n. 4366, cit.; Cass., 16 maggio 2008, n. 12433, cit.

<sup>78</sup> M. PROTO, *Tutela per abuso di immagine*, cit., p. 392.

acconsentito alla divulgazione della propria immagine in passato<sup>79</sup>. È stato evidenziato però dalla dottrina come nella quantificazione del danno patrimoniale le due voci – quella da danno emergente e quella da lucro cessante – rischiano di sovrapporsi dal momento che, nel riconoscere il danno da lucro cessante nella misura del c.d. prezzo del consenso, appare evidente come in tale quantificazione sia assorbito anche il danno emergente quantificato sulla scorta della c.d. *dilution*. Il prezzo del consenso, infatti, viene calcolato anche tenendo conto della perdita di valore che subisce l'immagine per effetto della sua diffusione<sup>80</sup>. Tutto ciò, dunque, dovrebbe condurre il giudice a valutare in maniera corretta il danno in modo da non determinare sovrapposizioni ed arrivare, quindi, ad una quantificazione del danno effettivamente subito dal soggetto effigiato in base al principio per cui il risarcimento del danno ha lo scopo di riparare una perdita subita riportando il patrimonio del danneggiato nello stato in cui si trovava prima della lesione, ma mai può determinare un incremento del patrimonio del soggetto danneggiato. Tuttavia, la sentenza da ultimo menzionata, non discostandosi dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati, va a quantificare il danno facendo ricorso ai criteri poco sopra elencati e consistenti, quindi, nel c.d. annacquamento e nel mancato conseguimento del prezzo che sarebbe stato chiesto per concedere lo sfruttamento dell'immagine<sup>81</sup>.

7. Da quanto detto appare evidente la rilevanza che assume il diritto all'immagine nella società moderna. Questo, infatti, si arricchisce oggi di contenuti e di sfumature che non lo caratterizzavano originariamente e, tutto ciò, non poteva lasciare indifferenti gli operatori del diritto.

Come solitamente accade, però, queste evoluzioni trovano la loro genesi nella sensibilità della dottrina e della giurisprudenza più che in nuove e compiute normative di settore specificamente dedicate al tema. Ed, infatti, è proprio il fermento dottrinale e giurisprudenziale che ha portato, da un lato, a integrare in maniera compiuta il diritto

---

<sup>79</sup> A. ALBANESE, *Immagine: lesione del diritto e consenso tacito allo sfruttamento commerciale*, in *Resp. civ.*, 2004, p. 122; D. BOSCHI, *Il c.d. prezzo del consenso tra risarcimento del danno e restituzione dell'arricchimento*, in *Danno resp.*, 2008, p. 1237 ss.

<sup>80</sup> A. BARENGHI, *Il prezzo del consenso (mancato): il danno da sfruttamento dell'immagine e la sua liquidazione*, in *Dir. inf.*, 1992, p. 576 ss.

<sup>81</sup> Cass., 11 agosto 2009, n. 18218, cit. «Il pregiudizio che gli attori lamentano nel caso di specie è rappresentato, oltre che dal rischio del c.d. annacquamento della denominazione, dallo svilimento dell'immagine, ove soggetta ad una diffusione non controllata, nonché dal pregiudizio di carattere direttamente economico, rappresentato dalla mancata fruizione del prezzo del consenso».

all'immagine nell'ambito dei diritti della personalità e, dall'altro, ad ampliare ed adattare gli strumenti di tutela alle esigenze manifestate dai soggetti lesi.

Sotto tale ultimo profilo, infatti, va segnalata la necessità di potenziare ulteriormente gli strumenti di tutela di tipo inibitorio già valorizzati da parte del legislatore in tutte quelle aree del diritto che si propongono di tutelare gli interessi dei soggetti più deboli<sup>82</sup>. Questi strumenti, infatti, si dimostrano certamente più penetranti rispetto alle sanzioni risarcitorie soprattutto nelle circostanze in cui, come nel caso oggetto di analisi, si intendano tutelare diritti della personalità. Ciò è tanto più vero nel caso in cui azioni di terzi siano orientate a ledere il diritto all'immagine di soggetti particolarmente bisognosi di protezione da parte dell'ordinamento (ad es., minori, malati), o si manifestino su dati particolarmente delicati (i c.dd. dati sensibili). In tali circostanze, infatti, è evidente la necessità di interventi particolarmente rapidi ed incisivi.

Nonostante il nostro ordinamento conosca riti giudiziari d'urgenza che portano all'emanazione di provvedimenti in tempi abbastanza rapidi, sembra allora opportuno un potenziamento sotto tale profilo dell'Autorità garante per la *privacy* i cui strumenti repressivi andrebbero sicuramente accentuati.

L'Autorità garante, infatti, è in grado di rivestire un ruolo fondamentale nella repressione degli utilizzi illeciti dell'immagine altrui. Così, infatti, è accaduto in un caso in cui alcune testate giornalistiche avevano diffuso le immagini dell'arresto di una persona accusata di maltrattamenti su minori all'interno di un asilo nido. La censura del Garante ha trovato la sua giustificazione, nel caso di specie, nella circostanza per cui la diffusione dell'immagine era avvenuta non con riferimento ai fatti di cronaca attribuibili al soggetto effigiato ma quale servizio giornalistico riferito ad altro analogo episodio di cronaca. Nel caso di specie, l'Autorità era intervenuta ad inibire la diffusione dei servizi giornalistici riscontrando una violazione dell'immagine dell'arrestato nel fatto che la

---

<sup>82</sup> Sia sufficiente qui il richiamo al largo uso che è stato fatto della tutela inibitoria in ambito consumeristico sia quale azione individuale che quale azione collettiva. In dottrina, per l'azione inibitoria individuale, v. E. VULLO, sub *Art. 37*, in G. DE CRISTOFARO e A. ZACCARIA (a cura di), *Commentario breve al diritto dei consumi*, Padova, 2010, p. 393 ss.; A. BARENGHI, sub *Art. 37*, in V. CUFFARO (a cura di), *Codice del consumo*, 3ª ed., Milano, 2012, p. 281 ss. Per i profili collettivi dell'azione inibitoria, v. E. VULLO, sub *Art. 140*, in G. DE CRISTOFARO e A. ZACCARIA (a cura di), *Commentario breve al diritto dei consumi*, cit., p. 925 ss.; G. ARMONE, sub *Art. 140*, in V. CUFFARO (a cura di), *Codice del consumo*, cit., p. 724 ss.

stessa (probabilmente nella veste delle c.d. «immagini di repertorio») era stata associata a fatti penalmente rilevanti che, nonostante del tutto simili a quelli contestati in precedenza al soggetto effigiato, erano attribuibili a soggetti diversi<sup>83</sup>.

Allo stesso modo, è stata riscontrata una violazione dell'immagine nella diffusione da parte di altra emittente televisiva delle immagini dell'arresto di un individuo nel corso di operazioni di polizia volte a reprimere fenomeni di infiltrazioni mafiose all'interno degli enti pubblici di alcune Regioni del nord Italia. In particolare, l'Autorità ha riscontrato la sussistenza della violazione dei diritti all'immagine dell'arrestato a causa delle stesse modalità con cui l'arresto era avvenuto. Si trattava, infatti, di una irruzione in piena notte nell'abitazione privata dell'arrestato che, dunque, è ritratto seminudo mentre viene prelevato dalle forze dell'ordine e preso in custodia. L'Autorità ha vietato la diffusione di tali servizi considerati lesivi dell'immagine dell'arrestato in quanto raffigurato non solo nella fase in cui veniva privato della libertà personale ma anche all'interno delle proprie mura domestiche del tutto impreparato, sia fisicamente che emotivamente, a ciò che stava accadendo<sup>84</sup>.

Va peraltro segnalato come l'Autorità garante per la *privacy* non si limita ad esercitare funzioni repressive ma, al contrario, persegue finalità di carattere preventivo cercando di intervenire anche prima che si produca la violazione del diritto all'immagine. Così è stato, ad esempio, in un recente caso in cui alcuni ragazzi sono rimasti vittima di un attentato dinamitardo posto in essere da un individuo che, per oscuri motivi, aveva collocato dell'esplosivo all'interno di un cassonetto situato nei pressi di una scuola media facendolo esplodere al momento dell'ingresso dei ragazzi a scuola. L'Autorità, avendo verificato che si stavano diffondendo fra i media ed in rete le immagini dei giovani rimasti vittima dell'esplosione, emana un comunicato con cui si ammoniscono i media ed i gestori della rete a vigilare attentamente sulla tipologia di

---

<sup>83</sup> Autorità garante *privacy*, provv. 5 giugno 2012, in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

<sup>84</sup> Autorità garante *privacy*, provv. 18 maggio 2012, in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it). Nello stesso senso si era pronunciata in precedenza la stessa Autorità con riferimento alla diffusione delle immagini di un soggetto che veniva portato in udienza in manette dall'autorità di polizia con l'accusa di omicidio commesso durante la celebrazione di riti satanici: Autorità garante *privacy*, provv. 28 settembre 2005.

immagini diffuse in modo da scongiurare violazioni del diritto all'immagine dei minori rimasti coinvolti<sup>85</sup>.

In conclusione, nell'attuale periodo storico in cui le tecnologie permettono un diffuso e massiccio utilizzo dell'immagine sembra non più derogabile la necessità di assicurare sistemi di intervento rapidi ed energici che, nel caso di illegittima aggressione a tale situazione soggettiva, garantiscano una immediata risposta da parte dell'ordinamento a tutela del cittadino. Tutto ciò è ulteriormente evidente se si considera la rilevanza costituzionale della situazione giuridica oggetto di aggressione che, essendo qualificabile quale diritto della personalità ai sensi dell'art. 2 cost., richiede una incisività di tutela che sia pari al rilievo che assume tale aspetto della personalità all'interno della società.

---

<sup>85</sup> Autorità garante *privacy*, comunicato del 19 maggio 2012, in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).